



STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Adesione alla convenzione quadro Buoni Pasto 7, Lotto 1 sottoscritta da CONSIP s.p.a. con l'Operatore Economico QUI!GROUP, avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto di cui alla determinazione dirigenziale n. 351 del 20/02/2017. Risoluzione per inadempimento.-

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.;

Visto l'art. 64 dell'Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 305 del 7/5/2015, rubricata: "IV^ revisione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Approvazione definitiva.", il quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 351 del 20/02/2017, si era provveduto ad aderire alla convenzione quadro Buoni pasto 7, Lotto 1, sottoscritta da CONSIP con la Società QUI!GROUP, risultata aggiudicataria del Lotto n. 1 (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia), avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto per il periodo dal 01/03/2017 al 28/02/2019;

Atteso che Consip, in seguito alle criticità segnalate, a partire dal mese di gennaio 2018, dal personale dipendente della A.S.L. 3, in ordine alla mancata spendibilità dei buoni pasto QUI!TICKET della Società QUI!GROUP presso alcuni degli esercizi convenzionati, interpellata in merito, ha trasmesso in data 31/01/2018 la seguente comunicazione:

"Con riferimento alle criticità segnalate da numerose Amministrazioni in merito alla spendibilità dei buoni pasto QUI!TICKET, relativamente ai Lotti 1 e 3, si comunica che Consip ha già provveduto ad avviare le opportune verifiche e il monitoraggio dei livelli di servizio e a richiamare formalmente il fornitore al pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

Al riguardo, si informa che la Società aggiudicataria ha comunicato di aver avviato le attività necessarie per garantire la spendibilità dei buoni pasto e ha assicurato il ripristino della piena funzionalità del servizio entro il 16 febbraio p.v.

Si invitano pertanto le Amministrazioni a segnalare puntualmente e formalmente al fornitore i disservizi rilevati, come contrattualmente previsto ... omissis ... informandone Consip. Questo consentirà alla Consip stessa di mettere in atto con maggior efficacia eventuali ulteriori azioni nei confronti del fornitore”;

Verificato che, dopo un iniziale ripristino della funzionalità del servizio in gran parte degli esercizi convenzionati, si sono ripresentate segnalazioni di mancata spendibilità a più largo spettro, che la ASL 3 ha provveduto a segnalare puntualmente e formalmente al fornitore, informandone Consip, come contrattualmente previsto e come richiesto da Consip stessa, mediante la comunicazione del 13/01/2018;

Richiamata la nota prot. n. 41528 del 26/03/2018, agli atti del procedimento, con la quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto richiedeva alla QUI!GROUP S.p.A. di: *“conoscere urgentemente le misure poste in atto al fine di ripristinare l'accettazione del buono pasto ed il corretto utilizzo dello stesso, ... omissis... causa di grave disservizio per la scrivente Azienda, in relazione alla necessità di assicurare il servizio sostitutivo di mensa ai propri dipendenti”;*

Viste le numerose segnalazioni di “reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di buoni pasto” tramesse dalla A.S.L. 3 alla QUI!GROUP S.p.A. nel periodo febbraio / giugno 2018, agli atti del procedimento, inviate per conoscenza a Consip;

Atteso che, perdurando le suddette problematiche, la A.S.L. 3, con nota prot. n. 80071 del 14/06/2018, ha evidenziato a Consip e a QUI!GROUP S.p.A. la continua mancata spendibilità dei buoni pasto QUI!TICKET, , chiedendo altresì di voler comunicare, con la massima urgenza, le determinazioni che la stessa riteneva di assumere, al fine di superare la grave criticità ed il grave disservizio procurato;

Richiamata la nota prot. 91386 del 06/07/2018, trasmessa a Consip e per conoscenza a QUI!GROUP S.p.A., con la quale la A.S.L. 3 richiama il perdurare della mancata spendibilità dei buoni pasto in oggetto, il mancato riscontro alla sopra citata nota 80071/2018, anche in ordine all'indicazione metodologico procedurale da poter seguire al fine di superare le criticità evidenziate e comunicava che avrebbe proceduto, autonomamente, all'acquisizione di una fornitura di buoni pasto, nell'unico ed esclusivo interesse del proprio personale, per il periodo strettamente necessario alla definizione da parte di Consip delle vertenze attualmente in atto, riservandosi di addebitare alla QUI!GROUP S.p.A. l'eventuale maggior onere derivante da tale acquisto;

Rilevato che in data 13 luglio 2018 Consip, mediante pubblicazione sul proprio portale, comunicava a tutte le Amministrazioni interessate che, in seguito alle segnalazioni ricevute dalle Amministrazioni Pubbliche interessate, aveva effettuato:

“omissis... verifiche ispettive sistematiche tramite un organismo indipendente, nel rispetto di quanto contrattualmente previsto nella Convenzione:

○presso gli esercizi convenzionati (verifiche sulla spendibilità)

○sul rispetto degli impegni assunti in sede di offerta circa la percentuale massima di commissione e i termini di pagamento agli esercenti (verifiche sul rimborso agli esercenti)

Entrambe le attività hanno avuto esito negativo per il fornitore, evidenziando un numero di non conformità di gran lunga superiore al limite massimo ammesso.

Alla luce dell'esito delle verifiche ispettive e sulla scorta del contestuale esito negativo della formale diffida ad adempiere, Consip, stante l'esigenza di permettere alle Pubbliche Amministrazioni aderenti di poter correttamente adempiere alle obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, si è vista costretta a procedere con la risoluzione della Convenzione “Buoni Pasto 7° - relativamente al lotti 1 (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia) e lotto 2 (Lazio),

stipulati con QUI!GROUP S.p.A., per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali”

Preso atto che Consip, in allegato alla comunicazione sopra richiamata, forniva le “Informazioni operative per gestione del contratto in essere e acquisti futuri” e, in particolare, quanto specificato al paragrafo 3 recante:

“Risoluzione per inadempimento dell’ordine di fornitura

Laddove, anche a fronte della risoluzione della Convenzione da parte di Consip, dovessero permanere le difficoltà di spendibilità dei buoni ovvero determinarsene di ulteriori, le Amministrazioni potranno procedere con la risoluzione unilaterale del contratto/ordine, motivata dall’inadempimento fondato sulla risoluzione della Convenzione Consip, che comporta:

- la restituzione al fornitore dei buoni pasto non spesi*
- il rimborso da parte del fornitore per i buoni pasto restituiti, anche tramite compensazione di debiti per eventuali fatture non pagate da parte dell’Amministrazione (in difetto di spontaneo rimborso, l’Amministrazione dovrà necessariamente agire in via giudiziale)*
- la segnalazione ad ANAC ai fini dell’annotazione nel casellario dei contratti pubblici.*

Si precisa infine che l’Amministrazione che avrà esigenza di escutere, per quanto di propria spettanza, la cauzione definitiva, potrà inoltrare alla Consip formale richiesta per l’acquisizione di copia della garanzia relativa al lotto di interesse”;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare la risoluzione unilaterale del contratto/ordine, nei confronti di QUI!GROUP S.p.A., motivata dall’inadempimento fondato sulla risoluzione della Convenzione Consip, con quanto la stessa comporta, come specificato nelle “Informazioni operative per gestione del contratto in essere e acquisti futuri” trasmesse da Consip alle Amministrazioni interessate;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di formalizzare la risoluzione unilaterale del contratto/ordine, nei confronti di QUI!GROUP S.p.A., motivata dall’inadempimento fondato sulla risoluzione della Convenzione Consip, con quanto la stessa comporta, come specificato nelle “Informazioni operative per gestione del contratto in essere e acquisti futuri” trasmesse da Consip alle Amministrazioni interessate;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla S.S.D. Economato e Logistica per gli adempimenti connessi alle procedure di restituzione al fornitore – QUI!Group S.p.A. – dei buoni pasto non spesi;
3. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento ad ANAC ai fini dell’annotazione nel casellario dei contratti pubblici.;
4. di inoltrare a Consip S.p.A. formale richiesta per l’acquisizione di copia della garanzia relativa al lotto n. 1, afferente la Convenzione “Buoni Pasto 7”, qualora si rendesse necessario escutere, per quanto di propria spettanza, la cauzione definitiva;
5. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

6. di dare atto infine che la presente determinazione dirigenziale è composta da n. 4 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

PC
2017/53/PC-
Percorso: Acquisti – Consip – Buoni pasto7/Determina risoluzione contrattuale
CALLAO PATRIZIO